



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

SEZIONE 29

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                             |                     |            |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>CORIGLIANO CAMPOLITI</b> | <b>GIUSEPPE</b>     | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | <b>TORNESI</b>              | <b>DANIELA RITA</b> | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | <b>CHIANESE</b>             | <b>DORIANA</b>      | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |                             |                     |            |
| <input type="checkbox"/> |                             |                     |            |
| <input type="checkbox"/> |                             |                     |            |
| <input type="checkbox"/> |                             |                     |            |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 5736/2020  
depositato il 21/05/2020

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720150187816010 IRPEF-ALTRO 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720170246109580 IRPEF-ALTRO 2014
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720170246109580 IVA-ALTRO 2014
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720170246109580 IRAP 2014
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720180109347508 IRPEF-ALTRO 2015
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720180109347508 IVA-ALTRO 2015
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720180109347508 IRAP 2015

contro:  
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA

difeso da:

F. ....

proposto dal ricorrente:

.....

difeso da:

MARINO GIUSEPPE  
VIA RUFFINI 2A 00195 ROMA RM

Avv. GIUSEPPE MARINO  
Via Ruffini, 2/A - 00195 ROMA  
Tel. 063217581 - 063217567  
e-mail: g.marino@studiomarino.net

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 5736/2020

UDIENZA DEL

22/04/2021 ore 10:30

N°

10827/2021

PRONUNCIATA IL:

22 APR 2021

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

07 OTT. 2021

Il Segretario

## FATTO E DIRITTO

Il contribuente premetteva che, a seguito di un accesso presso lo sportello dell'Agenzia della Riscossione, aveva notizia della esistenza delle seguenti cartelle di pagamento:

- n. 097 2015 0187816010 asseritamente notificata il 6 giugno 2016 ma mai ricevuta dal contribuente in tema di ritenute, interessi e sanzioni per l'anno 2012 per un totale di euro 2.189;
- n. 097 2017 0246109580 asseritamente notificata il 10 maggio 2018 ma mai ricevuta dal contribuente in tema di IRPEF e relative addizionali, IVA, interessi e sanzioni per il 2014 per un valore di euro 15.396;
- n. 097 20180109347508 asseritamente notificata il 21 marzo 2019 ma mai ricevuta dal contribuente in tema di IRPEF e relative addizionali, interessi e sanzioni per il 2015 per un valore di euro 38.780.

Soggiungeva di avere verificato che le cartelle esattoriali gli erano state notificate ad un indirizzo errato (via \_\_\_\_\_ i 28 Roma) non corrispondente alla sua residenza (ovvero \_\_\_\_\_ 108 Roma sino al 10 giugno 2013 e poi all'indirizzo di via \_\_\_\_\_ ini 8 Roma e poi a via \_\_\_\_\_, 102 Roma, come comprovato dal certificato di residenza).

Deduce la nullità della notifica delle cartelle precisando che la prova del relativo perfezionamento spetta all'Agenzia della Riscossione.

Soggiunge che su quest'ultima incombe l'obbligo di esibizione degli originali in caso di contestazione delle fotocopie.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle entrate riscossione eccependo:

- a) la tardività della costituzione del ricorrente oltre il termine di cui all'art. 22 d.lgs. n. 546/1992 in quanto il ricorso è stato notificato il 23 gennaio 2020 mentre la causa è stata iscritta il 21 maggio 2020. Rappresenta che non si applica il disposto dell'art. 17 bis del citato d.lgs. perché il valore della controversia è superiore a 50.000 euro;
  - b) la improponibilità della opposizione e la inoppugnabilità dell'estratto di ruolo;
  - c) la assoluta conformità tra i dati riportati nell'estratto di ruolo e quelli rilevati nella documentazione attestante la regolare notificazione della cartella di pagamento;
  - d) l'irrelevanza del disconoscimento di eventuale documentazione in copia;
- la mancata prescrizione e/o decadenza delle pretese creditorie.

Nel merito afferma che è legittima la ritualità delle notifiche delle cartelle che è stata effettuata presso il domicilio fiscale dichiarato in Roma Corso di Italia 108, ai sensi dell'art. 60 comma primo lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973, precisando che l'onere di ogni variazione del domicilio fiscale grava sul contribuente.

Nella successiva memoria difensiva il ricorrente evidenzia la tempestività del ricorso posto che nel caso di ricorso cumulativo il valore di euro 50.000 si calcola in relazione a ciascun atto impugnato individualmente considerato e non sommando tutte le imposte in contestazione (art. 12 d.lgs. n. 546/1992 richiamato dall' art. 17 bis e circolare n. 9/E del 12 marzo 2012 punto 1.3).

Sottolinea la impugnabilità dell'estratto di ruolo e nel merito ribadisce la nullità delle notifiche delle cartelle perché il contribuente non è mai stato residente in via degli Ontani 28, ove le notifiche risultano tentate e che tutte le variazioni di residenza sono state sempre comunicate.

Evidenzia la infondatezza delle altre eccezioni proposte.

All'udienza del 22 aprile 2021 la Commissione ha deciso secondo quanto segue.

Si premette che, quanto all' eccezione preliminare, va evidenziato che, oltre a tenere conto della sospensione dei termini processuali stabiliti dall'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 e succ. modifiche fissata dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, va considerato che, come sostenuto dal ricorrente, nel caso in esame si applica l'art. 17 bis del d.lgs. n. 546/1992.

L'art 14 e. 3 bis, del d.p.r. n. 115 del 2002 stabilisce che nel processo tributario il valore della lite si determina ai sensi del c.5, dell'art. 12 del d.l. n.546 del 1992, il quale recita testualmente: "Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste "per il caso che sia proposto ricorso contro un unico provvedimento dell'Amministrazione finanziaria, dovendosi in tale ipotesi evidentemente, ai fini della determinazione del valore della lite, avere riferimento all'entità del tributo o della somma dei tributi indicati in esso, il dubbio sorge per il caso, come quello in esame, di ricorso cumulativo, ovvero di un unico ricorso con il quale il contribuente impugna più provvedimenti emessi dall'amministrazione finanziaria e dei quali sia destinatario.

Ed invero, nell'ambito del procedimento tributario, così come delineato dal d.lgs. n.546 del 1992, non si rinviene una norma specifica che disciplini il cumulo dei ricorsi. Ciò posto, da tempo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. trib., Senf. nn. 10578 del 2010, 19666 del 2004, 7359 del 2002, Cass., SS.UU., Sent. n. 3692 del 2009) ha, poi, espressamente affermato l'ammissibilità nel processo tributario della proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento, laddove la legittimità del ricorso cumulativo, viene correlata alla operatività nel quadro del processo tributario della disposizione contenuta nell'art. 104, c.p.c., in ossequio della quale di massima "contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse ...". L'applicabilità di tale norma al processo tributario deriverebbe dal rinvio fatto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme del c.p.c. per quanto non disposto dal decreto e nei limiti della loro compatibilità con le norme dello stesso. Ebbene, deve ritenersi che, così come stabilito in tema di contributo unificato, in caso di un unico ricorso contro più atti, debba essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori.

Ciò chiarito, non possono reputarsi perfezionate le notifiche effettuate per irreperibilità assoluta (art. 60, comma 1, lett. e) dpr 600/1973) in Roma, via degli \_\_\_\_\_ n. 28, posto che, come ammesso dalla stessa parte resistente, il domicilio fiscale del ricorrente era stabilito in \_\_\_\_\_; né risulta in atti la prova dell'effettuazione di idonee ricerche in ordine al suo effettivo e reale domicilio.

Si rammentano a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato



l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass. n. 19958 del 27/07/2018).

La notificazione effettuata ai sensi di tale norma può pertanto ritenersi eseguita solo nell'ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente. Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune (Cass. n. 3378 del 12/02/2020). *Il ricorso va pertanto accolto. R*  
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo


P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.500.

Roma 22 aprile 2021

Il Giudice Relatore



Il Presidente

